

**STATUTO DELLA FEDERAZIONE DELLE CAMERE CIVILI
DEGLI AVVOCATI DEL TRIVENETO**

Art. 1) Composizione

La "Federazione delle Camere Civili degli Avvocati del Triveneto", detta anche "Federazione delle Camere Civili" è composta dalle Camere Civili del Triveneto, intendendosi per Triveneto il territorio della Regione Veneto, della Regione a Statuto speciale Friuli- Venezia Giulia, della Regione a Statuto speciale Trentino-Alto Adige.

La Federazione delle suddette Camere Civili è una libera associazione.

Art. 2) Sede

La "Federazione delle Camere Civili del Triveneto" ha sede presso lo studio del suo Presidente *pro tempore* in un Comune facente parte del Triveneto.

Art. 3) Scopi

La Federazione ha lo scopo di:

- a) rappresentare le istanze delle Camere Civili ad essa aderenti e degli avvocati civilisti appartenenti ai Fori del Triveneto a livello nazionale e locale, con specifico riferimento alla realtà economica e sociale del Triveneto, nei rapporti con gli Organi di rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura, i rappresentanti di pubblici poteri, l'Ordine Giudiziario, le Associazioni od altre Federazioni tra Avvocati, i mass-media, anche per proposte ed iniziative nell'interesse della categoria forense;

- b) coordinare e promuovere, anche in collaborazione con esse, le iniziative delle singole Camere Civili aderenti, in quanto ritenuto opportuno, e rispettando la loro autonomia;
- c) promuovere la costituzione di Camere Civili nelle sedi di Tribunale del Triveneto che ne siano prive, e la loro adesione alla presente Federazione;
- d) far conoscere le problematiche riguardanti la giustizia civile tra i colleghi avvocati e gli operatori del diritto in genere, nelle istituzioni e nella società;
- e) collaborare con enti, associazioni, istituzioni pubblici e privati al fine di contribuire al miglioramento ed al progresso della legislazione nell'ambito del diritto civile, sostanziale e processuale, e promuovere autonomamente iniziative in tal senso, anche aderendo all'Unione delle Camere Civili o ad altra Associazione degli avvocati o ente rappresentativo a livello nazionale, nonché ad ogni altra associazione le cui finalità siano conformi a quelle della Federazione delle Camere Civili del Triveneto e con essa compatibili;
- f) realizzare gli scopi istituzionali anche attraverso idonea collaborazione con i *mass media* (locali e nazionali) a livello scientifico e di sensibilizzazione rispetto ai problemi della giustizia civile;
- g) collaborare alle iniziative dell'Unione Nazionale delle Camere Civili o di altra Associazione o ente rappresentativo a livello nazionale, previa valutazione di opportunità da parte dei propri Organi, salvaguardando tuttavia l'autonomia della Federazione e delle singole Camere Civili ad essa aderenti.

Art. 4) Organi

Sono organi della Federazione il Consiglio Direttivo, il suo Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Segretario, il Tesoriere ed il Collegio dei Probiviri.

Art. 5) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dai Presidenti delle singole Camere Civili associate e da un rappresentante designato in modo permanente dal Consiglio Direttivo delle singole Camere Civili aderenti alla Federazione

In caso di impedimento occasionale, il Presidente e il rappresentante permanente di ciascuna Camera Civile associata potranno nominare un proprio delegato, senza diritto di elettorato passivo, per partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo della Federazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Segretario ed il Tesoriere, i quali durano in carica due anni. Gli stessi sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi e decadono dalla carica all'interno della Federazione nel caso non rivestano più la carica di Presidente o rappresentante permanente della propria Camera Civile, a meno che la Camera Civile di appartenenza non lo nomini quale proprio rappresentante permanente nel Consiglio Direttivo della Federazione.

Ove una delle cariche sia vacante per dimissioni o altro motivo il Consiglio Direttivo provvederà per la carica rimasta vacante a nuova elezione suppletiva per il periodo residuo del biennio in corso.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Federazione, il quale lo convoca e ne dirige i lavori.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere altresì convocato dal Presidente qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

L'intervento alle riunioni del Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere e trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Federazione.

Salvo che il Direttivo non deliberi preliminarmente all'unanimità che la votazione possa essere palese, le votazioni potranno avvenire anche con modalità telematiche da remoto, con utilizzo di piattaforme che garantiscano la identificazione dei votanti e la segretezza del voto.

Il Consiglio Direttivo delibera l'adesione della Federazione all'Unione Nazionale delle Camere Civili o ad altra Associazione o ente rappresentativo a livello nazionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo persegue ed attua gli scopi della Federazione, suggerisce le linee di indirizzo generale verso l'esterno per le singole Camere Civili aderenti, approva annualmente entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio il rendiconto economico finanziario e delibera annualmente l'importo delle quote associative, il cui mancato versamento nei termini e modi previsti dal presente Statuto potrà comportare l'esclusione della Camera Civile morosa dalla Federazione.

Il Consiglio Direttivo delibera annualmente in merito alla relazione del Presidente ed al rendiconto predisposto dal Tesoriere; relazione e rendiconto dovranno essere messi a disposizione dei componenti il Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della riunione fissata per la loro approvazione.

Il rendiconto economico finanziario approvato sarà pubblicato secondo idonee forme di pubblicità accessibili anche da terzi.

Art. 6) Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione; in caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, anche a mezzo fax o posta elettronica, con congruo preavviso, possibilmente non inferiore a dieci giorni, specificando gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 7) Il Vice Presidente Vicario

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in tutte le funzioni in caso di impedimento, dimissioni o assenza dello stesso.

Art. 8) Il Segretario

Il Segretario redige e conserva il libro verbali del Consiglio ed è tenuto a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 9) Il Tesoriere

Il Tesoriere amministra e custodisce i beni della Federazione.

Il Tesoriere predispone annualmente la bozza del rendiconto economico

finanziario e la relazione sullo stesso, ai fini della approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere trasmette a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, almeno 15 giorni prima della riunione fissata per la loro approvazione, il rendiconto economico finanziario e la relazione sullo stesso. Le cariche e le funzioni di Segretario e Tesoriere sono fra loro cumulabili.

Art. 10) Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica due anni e sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

I componenti del Collegio dei Probiviri, sia effettivi che supplenti, sono scelti mediante sorteggio tra i nominativi indicati uno da ciascuna Camera Civile aderente alla Federazione.

Nella prima riunione i componenti nominano a maggioranza dei presenti il Presidente ed il Segretario del Collegio dei Probiviri.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Federazione.

Il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente, senza formalità di procedura ed a maggioranza dei componenti effettivi entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, su tutte le controversie insorte tra la Federazione e le Camere Civili ad essa aderenti o tra la Federazione ed i suoi Organi o tra gli Organi stessi della Federazione.

In ogni caso, prima di decidere il Collegio deve porre gli interessati in condizione

di essere sentiti personalmente in contraddittorio tra loro.

Art. 11) Adesioni

Possono associarsi alla Federazione le Camere Civili aventi sede nelle tre regioni: Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta della Camera Civile interessata.

Resta ferma l'autonomia anche patrimoniale di ciascuna Camera Civile aderente.

Art. 12) Esclusioni

Ciascuna Camera Civile aderente alla Federazione può essere esclusa:

- a) se non rispetta le norme del presente Statuto;
- b) se è in mora nel pagamento della quota associativa annuale per due anni di seguito e non provveda a sanare la morosità nel termine assegnatole. I provvedimenti di esclusione sono deliberati dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti e possono essere impugnati davanti al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla loro comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail.

Art. 13) Patrimonio

Il patrimonio della Camera Civile è formato dalle somme versate dagli aderenti a titolo di quote associative o di contributo, volontario o straordinario; da contributi, sovvenzioni, lasciti, donazioni ed eredità anche di enti, pubblici o privati.

Quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili. Anche ai fini

dell'applicazione delle vigenti normative fiscali e contabili, la Federazione delle Camere Civili del Triveneto costituisce ente associativo non commerciale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

Art. 14) Esercizio sociale

L'esercizio sociale chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno mai essere distribuiti ai soci, anche in modo indiretto, durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15) Scioglimento

In ogni caso di scioglimento della Federazione, per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo designerà uno o più liquidatori, anche estranei ad essa, determinandone i poteri.

I beni che residueranno dalla liquidazione dovranno essere devoluti ad una o più associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23.12.1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16) Modifiche dello Statuto

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dal Consiglio Direttivo con deliberazione presa a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 17) Norme applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute ed alle leggi applicabili.

Testo modificato approvato dal Consiglio Direttivo in data 3 febbraio 2021